



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce

Dir.N. 6 /2023
Prot. N. 4864 /2023

Oggetto: direttiva per l'applicazione dell'articolo 27bis del d.p.r. 448/1988.

La legge 159/2023 ha convertito con modificazioni il d.l. 123/2023, noto alla pubblica opinione come il c.d. decreto "Caivano". Il provvedimento è stato pubblicato in gazzetta ufficiale e le disposizioni di legge sono in vigore dal 15 novembre 2023.

Per quello che direttamente riguarda l'oggetto della presente direttiva, la legge di conversione ha completamente rivisto il nuovo modello di definizione anticipata del processo disegnato dal decreto-legge con l'introduzione dell'art. 27bis d.p.r. 448/1988, sostituendo integralmente il testo presente nel decreto-legge con altra formulazione.

La versione definitiva della norma di nuova introduzione è la seguente:

Art. 27-bis. - (Percorso di rieducazione del minore)

1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.
2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui

al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.

In sintesi, si può notare che il procedimento in questione presenta specifiche caratteristiche. E' certamente una misura con finalità deflattive, ma principalmente è ispirato dall'esigenza favorevole per il minore affinché, se ne sussistono le condizioni, ne fa richiesta e segue positivamente il percorso rieducativo, può uscire anticipatamente dal circuito penale.

Analizzando nel dettaglio la norma, la fase in cui essa spiega i suoi effetti è quella delle **indagini preliminari**. Ciò la distingue dall'istituto dell'art. 28 d.p.r. 448/1988 che non ha un confine ben preciso ma può estendersi lungo l'intero arco processuale (udienza preliminare, dibattimento).

La condizione normativa è che si proceda per reati puniti con **pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione** (sola o congiunta con pena pecuniaria) e che i **fatti non rivestano particolare gravità**. Al di fuori di queste condizioni pregiudiziali, l'istituto in esame non può trovare applicazione. Si nota, dunque, che la legge prevede una doppia valutazione sulla gravità della condotta: la prima è edittale, ancorata alla previsione della singola disposizione incriminatrice, la seconda concreta, calibrata sulla specifica condotta e sul contesto in cui gli eventi si sono verificati.

Può accadere, quindi, che il pubblico ministero valuti particolarmente grave anche un fatto reato punito con una pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione.

Tuttavia, anche se vi sono le condizioni edittali e il fatto non è particolarmente grave, l'istituto in questione è di applicazione **facoltativa**. La legge prevede espressamente che il **pubblico ministero può** (non deve) attivarne l'iter sempre che sussistano le condizioni preliminari sopra indicate. Ad esempio, ragioni di economia processuale, di priorità organizzative riconducibili al progetto di gestione dell'ufficio potrebbero indurre a diversa valutazione.

Queste precisazioni normative consentono ragionevolmente, in previsione, di escludere che vi possa essere un accesso massivo all'istituto che si traduca in un

rischio di paralisi o di rallentamento significativo nell'espletamento delle funzioni attribuire all'USSM.

In presenza delle condizioni menzionate, il P.M. può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale **la proposta di definizione anticipata del procedimento**, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un **programma rieducativo** che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, **per un periodo compreso da due a otto mesi**.

Sotto questo profilo una chiara affinità con l'istituto della messa alla prova ex art. 28 dpr 448/1988, è data dalla considerazione che anche la definizione anticipata ex art. 27bis ha come presupposto implicito l'ammissione dei fatti contestati o quanto meno una assunzione di responsabilità che costituisce il fulcro attorno al quale deve ruotare il programma rieducativo che, altrimenti, non avrebbe ragion d'essere.

Per questo motivo appare preferibile ritenere, in primis che il Pubblico Ministero, al netto delle diverse soluzioni definitorie (archiviazione, difetto di imputabilità, irrilevanza del fatto, esercizio ordinario dell'azione penale) agganci **la notifica della proposta di definizione anticipata del procedimento allo svolgimento di un interrogatorio dell'indagato minorenni o, comunque, all'atto della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpp, nelle ipotesi che saranno valutate dal Pubblico Ministero** (es. evidenza della prova dettata dalla flagranza o da altri riscontri esterni, dichiarazioni spontanee garantite ecc.).

Nel primo caso, all'interno dell'invito a rendere l'interrogatorio, può essere contenuta la suddetta proposta con tutte le ulteriori informazioni connesse. Mediante tale invito si va ad informare il minorenni, l'esercente la responsabilità genitoriale ed anche l'avvocato di fiducia o di ufficio, necessariamente presente all'interrogatorio, della facoltà concessa. Se durante l'interrogatorio si forma il presupposto implicito dell'ammissione dei fatti addebitati o comunque dell'assunzione di responsabilità rispetto ai fatti medesimi, è conseguenziale attendersi il successivo deposito del programma rieducativo. Pertanto, **il pubblico ministero potrà attendere 60 giorni** prima di definire il relativo procedimento, nell'attesa del deposito del citato programma. Analogamente dicasi per l'invito notificato unitamente all'avviso ex art. 415 bis cpp.

In entrambi i casi si utilizzerà il modello già in uso a questo Ufficio. La proposta di definizione anticipata del procedimento contenuta nel modello di cui trattasi deve essere sempre comunicata, per conoscenza, al direttore dei servizi sociali minorili per lo svolgimento delle attività di competenza.

L'art. 27bis specifica che il deposito del programma rieducativo è **un onere dell'indagato o del suo difensore**. Il programma deve essere redatto in

2

collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia. E' quindi cura dell'indagato e/o del suo difensore prendere contatti con l'USSM, rendersi disponibile e collaborativo, al fine della formazione del programma rieducativo il cui contenuto e finalità appaiono più ridotte di quelle di cui all'art. 28 dpr 448/1988. L'art. 27bis prevede lo svolgimento di *lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza*. L'art. 28, invece, implica un percorso ad ampio raggio sul minore che va dalla osservazione al trattamento e sostegno fino alla giustizia riparativa ed alla mediazione.

La lettura della norma e la ratio dell'istituto inducono a ritenere che l'indagato e il suo difensore devono essere parti attive della preparazione del programma. Non sono solo onerati del deposito entro i 60 giorni. L'USSM può essere individuato come contitolare della preparazione del programma, ma non gli è richiesto di sostituirsi all'interessato. Altrimenti non avrebbe alcun senso sancire che *il programma deve essere redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia*.

Il deposito del programma deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica della proposta da parte del Pubblico Ministero. Trattasi di un termine non perentorio, soprattutto se sussistono adeguate giustificazioni del ritardo. Tuttavia, è un termine che va rispettato perché il Pubblico Ministero, trascorso il periodo, potrebbe notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed esercitare l'azione penale in via ordinaria, cosicché di fatto la definizione anticipata del procedimento non potrebbe più avere luogo.

Ricevuto il programma, il Pubblico Ministero lo trasmette al g.i.p., che fissa l'**udienza in camera di consiglio** per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. Ciò non avviene in maniera automatica, perché, analogamente alla messa alla prova ex art. 28, il giudice, sentite le parti, valuta la sussistenza dei presupposti, la congruità del percorso previsto di reinserimento e rieducazione. Appare chiaro che, se in sede di interrogatorio (*pre o post notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari*), l'indagato ha negato gli addebiti e ogni sua responsabilità, non potrebbe/dovrebbe trovare luogo il percorso rieducativo, malgrado la redazione puntuale di un programma. In caso di ammissione degli addebiti, invece, il g.i.p. stabilisce la durata del programma e sospende il processo per il tempo corrispondente.

Se il percorso viene interrotto o il minore non aderisce, i **servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice**, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti. Infatti, se il minore non accede al percorso o lo interrompe senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con **richiesta di giudizio immediato**. Quindi, in ogni caso non si passerà più attraverso l'udienza preliminare, ma si "salterà" direttamente alla fase dibattimentale.

La mancata adesione o l'interruzione non giustificata comporta delle conseguenze: il legislatore, infatti, ha previsto che tali circostanze saranno valutate nel caso di

successiva istanza di sospensione del processo con messa alla prova (in sede dibattimentale).

Una volta terminato il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio (in realtà, potrebbe già prevederla nella prima udienza in cui ha ammesso il programma e sospeso il processo, come avviene attualmente per la valutazione dell'esito della messa alla prova ex art. 28) nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato.

Anche in questo caso, se al termine del periodo di sospensione il giudizio sul percorso è negativo, il g.i.p. restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere **con richiesta di giudizio immediato** anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.

Manda al Direttore Amministrativo per la notifica ai P.M., al Personale Amministrativo ed alla P.G. nonché, per opportuna conoscenza, al Presidente del T.M. ed al Direttore dell'USSM.

Allega il modello di proposta di definizione anticipata del procedimento ex art. 27 bis del D.P.R. 448/88.

Lecce, 11 dicembre 2023

Il Procuratore della Repubblica
dott. Simona FILONI





Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce

ISTANZA DI DEFINIZIONE ANTICIPATA

- art. 27-bis D.P.R. 448/1988 c.p.p. (percorso di rieducazione del minore) -

Il Pubblico Ministero, _____, Sost. Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce;

visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe nei confronti di:

, di (Paternità) *YYY* e di (Maternità) *WWW*, nato a _____ il _____ ivi residente
alla via _____ n. _____

difeso di ufficio dall'Avv. _____ del Foro di _____, nominato ai sensi dell'art. 97 comma 2°
c.p.p. (secondo le indicazioni acquisite sul sito www.difensoriufficio.it – numero richiesta
2023*****), con studio in _____ alla via n. _____, tel. n. _____ – tel. cell. _____ - email:
- pec: _____ ;

assistito e difeso di fiducia dall'Avv. _____ del Foro di _____, con studio in
_____ alla via n. _____ ;

indagato

per il reato di cui all'articolo / di cui agli articoli / ai reati di cui agli articoli:
per il reato previsto e punito dall'articolo _____
Commesso/Accertato in _____ il _____
Rilevato che i fatti per i quali si procede non rivestono particolare gravità;

AVVISA

l'indagato che, trattandosi di reato per il quale è prevista la pena detentiva non superiore nel
massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena,
al fine di ottenere la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del
reato, potrà accedere, ai sensi dell'art. 27-bis del D.P.R. 448/1988, ad un percorso di reinserimento
e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi
sociali minorili competenti per territorio e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile,
lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no-profit o
lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo
compreso **da due a otto mesi**.

AVVISA

che il programma rieducativo andrà depositato entro e non oltre sessanta giorni dalla
notifica della presente istanza del pubblico ministero;

INFORMA

che, nel caso non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, il procedimento penale proseguirà con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 (sospensione del processo e messa alla prova) e 29 (dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova) del D.P.R. 448/1988.

- ☐ Si notifichi attraverso il Sistema di Notifiche e Comunicazioni Telematiche al difensore suindicato in proprio e quale domiciliatario, ex lege, dell'indagato e dell'esercente la responsabilità genitoriale sullo stesso;
- ☐ Si notifichi all'indagato ed all'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo al domicilio digitale dichiarato; al difensore sopra citato a mezzo Sistema di Notifiche e Comunicazioni Telematiche.
- ☐ Si notifichi all'indagato ed all'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo a mezzo Ufficiale Giudiziario; al difensore sopra citato a mezzo Sistema di Notifiche e Comunicazioni Telematiche.
- ☐ Si notifichi all'indagato ed all'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo a mezzo Ufficiali/Agenti di P.G. della.....; al difensore sopra citato a mezzo Sistema di Notifiche e Comunicazioni Telematiche.

Si comunichi per quanto di eventuale competenza, ai sensi dell'art 27-bis del D.P.R. 448/1988, all'U.S.S.M. di Lecce;

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Lecce,

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

.....